



Bruxelles, 12.11.2020
COM(2020) 736 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")¹ stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (2) L'articolo 32 dell'accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea ("accordo di separazione")² stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di separazione si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini degli Stati EFTA SEE, nonché accordi corrispondenti con gli Stati EFTA SEE applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (3) È opportuno fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato VI dell'accordo SEE, dopo il capitolo II è aggiunto il capitolo seguente:

"III. CITTADINI DEL REGNO UNITO

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) "accordo di recesso": l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica³;
 - (b) "accordo di separazione": l'accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea⁴;
 - (c) "Stati interessati": gli Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - (d) "periodo di transizione": il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso;
 - (e) le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004⁵ e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009⁶.
2. Ai fini del presente capitolo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente capitolo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁴ Firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

⁵ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

ARTICOLO 2

Ambito d'applicazione "ratione personae"

1. Il presente capitolo si applica alle persone seguenti:
 - (a) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (b) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (c) persone che non rientrano nelle lettere a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
 - (d) apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.
2. Il presente capitolo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.
3. Il presente capitolo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 dell'accordo di recesso o nell'articolo 9 dell'accordo di separazione, nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Il presente capitolo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo di recesso o dell'articolo 12 dell'accordo di separazione o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 dell'accordo di recesso o degli articoli 23 e 24 dell'accordo di separazione.
5. Il presente capitolo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 3

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1. Alle persone contemplate dal presente capitolo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 29 dell'accordo SEE, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. L'Unione tiene debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 ("commissione amministrativa"), elencate nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso. Gli Stati EFTA tengono debitamente conto delle decisioni della commissione amministrativa e prendono atto delle raccomandazioni della commissione amministrativa elencate nell'allegato I, parte I, dell'accordo di separazione.

ARTICOLO 4

Situazioni particolari

1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 2:
 - (a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente capitolo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
 - (b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un'autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di recesso, *mutatis mutandis*, e dell'articolo 13 dell'accordo di separazione, *mutatis mutandis*;
 - (c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;
 - (d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
 - (e) nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 5

Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l'evento riguardi persone non contemplate dall'articolo 2, quando:

- (a) l'evento si verifica prima della fine del periodo di transizione o
- (b) l'evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell'evento, si applicava l'articolo 2 o 4.

ARTICOLO 6

Evoluzione normativa e adeguamento

1. Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente capitolo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell'accordo SEE e successive modificazioni o sostituzioni, applicabili l'ultimo giorno del periodo di transizione.
2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente capitolo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell'allegato I, parte II, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte II, dell'accordo di separazione per quanto riguarda gli Stati EFTA.
3. Ai fini del presente capitolo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell'allegato I, parte III, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte III, dell'accordo di separazione per quanto riguarda gli Stati EFTA.
4. Ai fini del presente capitolo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell'allegato I dell'accordo di recesso o dell'allegato I dell'accordo di separazione, se questa seconda data è posteriore."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il XX o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Essa si applica a decorrere dalla fine del periodo di transizione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il comitato misto SEE
La presidente
[...]*

*I segretari
del comitato misto SEE
[...]*